

deve effettuare l'iscrizione, devono esservi indicati con tal precisione, da non lasciar alcun dubbio sulla loro identità, e in modo che nel giornale possa eseguirsi alla sua 3.<sup>a</sup> rubrica l'iscrizione con tutte le condizioni portate dal §. 47;

*b)* nel caso di divisione d'un ente immobiliare, ossia d'una particella topografica, vi deve constare inoltre, se trattisi di terreni, la loro estensione totale, l'estensione attribuita a ciascuna delle parti, e l'ubicità di ciascuna porzione rispetto alle altre; ove si tratti invece di edifici, il numero de' locali d'ogni piano, ed i piani col rispettivo numero e posizione dei locali toccati ad ognuna delle parti.

*c)* deve essere indicata la qualità giuridica dell'atto civile in base del quale ha d'aver luogo l'iscrizione; e le sue condizioni essenziali;

*d)* vi deve essere contenuto il permesso dell'iscrizione. Questo può venir accordato anche con un documento separato, oppure nell'istanza relativa, ma sì l'una che l'altro deve aver i requisiti richiesti per l'iscrizione, ed in ambidue i casi deve prodursi il documento eretto sull'atto civile.

Per la cancellazione incondizionata di un diritto iscritto è sufficiente che colui, al quale compete il diritto, dichiari di assentire alla cancellazione. Nel caso però della vendita esecutiva d'un immobile, o d'un diritto iscritto sul medesimo, passato che sarà in giudicato il riparto del prezzo ricavato dalla vendita, o il decreto che ne accordasse l'estradazione al creditore anteriormente iscritto, il giudice dovrà d'ufficio ordinare la cancellazione di tutte quelle altre partite di credito che sul prezzo non avessero ottenuto alcun soddisfacimento.